



ISTITUTO COMPRENSIVO

ad INDIRIZZO MUSICALE

“Tommaso Aiello”

PAIC83600L@istruzione.it; PAIC83600L@pec.istruzione.it

Cod. unico ufficio “UFB0UK”

www.icstaiello.edu.it

Sempre con passione per la Scuola!

A TUTTI/E GLI/LE ALUNNI/E E, PER LORO TRAMITE, AI RISPETTIVI GENITORI

A TUTTI I DOCENTI

AL DSGA/AL PERSONALE ATA

ALL'ALBO ON LINE/AL SITO WEB

AGLI ATTI

ISTITUTO COMPRENSIVO - "T. AIELLO"-BAGHERIA
Prot. 0013520 del 15/09/2025
I-4 (Uscita)

CIRCOLARE n° 9

Oggetto: Gestione autorizzazione uscita autonoma

Si ritiene opportuno e, nel contempo, necessario fornire le seguenti indicazioni operative per quanto concerne la gestione delle autorizzazioni delle uscite autonome di cui alla LEGGE 4/12/2017, n. 172 (solo per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO).

Nella fattispecie, si rappresenta quanto segue:

- L'autorizzazione uscita autonoma (LEGGE 4/12/2017 n. 172) è valida per tutto il triennio di iscrizione alla SCUOLA SECONDARIA: ne consegue che per gli alunni delle CLASSI SECONDE e TERZE SCUOLA SECONDARIA non occorre riprodurre anche per il corrente anno scolastico 2024/25 l'autorizzazione già depositata agli atti, a meno che non siano, nel frattempo, intervenuti fatti o situazioni nuove (affido esclusivo, variazione dati anagrafici etc);
- Per gli alunni iscritti alla CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA i genitori che non avessero provveduto a produrre il modulo autorizzazione possono inoltrare il predetto modulo che si allega alla presente Circolare;
- Gli Uffici di Segreteria procederanno a comunicare ai docenti della SCUOLA SECONDARIA i nominativi degli alunni provvisti di relativo modulo autorizzazione autonoma;

È implicito rammentare che in nessun caso sarà consentito agli alunni sprovvisti di autorizzazione uscita autonoma lasciare autonomamente gli edifici della Sede “CONSOLARE” e “BAGNERA” che ospitano le classi della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: sarà cura dei collaboratori scolastici provvedere alla loro custodia e vigilanza ai sensi di quanto statuito, in merito, dalle norme e, nella fattispecie, dal Codice Civile (artt. 2043 *et similia*) finchè non siano prelevati dai rispettivi genitori/tutori/delegati.

Giova altresì ricordare che, ai sensi dell'art. 591 del Codice Penale, *“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni... La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato”*.

Si allegano:

- Modulo autorizzazione uscita autonoma (disponibile anche sul sito <https://www.icstaiello.edu.it/>)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Prof. Nunzio Speciale**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)